





## **compiti del direttore dei lavori e dell'esecuzione. Nomina, requisiti e rapporti con altre figure**

Sarà in **vigore dal 30 maggio 2018 il decreto sul direttore dei lavori e dell'esecuzione**: è stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (16 maggio 2018) il **decreto 49/2018** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mit, recante

*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.*

A quasi 2 anni dall'avvio della consultazione da parte dell'Anac, si sblocca uno dei più attesi provvedimenti attuativi del Codice, dopo un faticosissimo iter che ha visto più passaggi.

Ricordiamo, che l'art. 111 del *nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016)* prevede che con decreto del MIT, su proposta dell'Anac e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata, siano approvate le linee guida sulla direzione dei lavori pubblici.

Il provvedimento tiene, quindi, conto di quanto emerso da:

- le *osservazioni del Consiglio di Stato*
- il parere della Commissione Ambiente della Camera
- il lavoro tecnico in sede di Conferenza Unificata

Il decreto del Mit entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il prossimo 30 maggio e, presumibilmente, il testo dovrebbe iniziare ad essere applicato ai contratti di appalto stipulati in dipendenza di bandi pubblicati successivamente a tale data.

### **Contenuti del decreto**

Il provvedimento ha lo scopo di individuare le modalità e la tipologia di atti mediante i quali il direttore dei lavori deve effettuare le attività che gli sono affidate dall'articolo 101, comma 3, del Codice, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. In particolare, le linee guida spingono decisamente verso l'adozione di strumenti elettronici (piattaforme digitali) nella contabilità dei lavori, servizi e forniture a Pubbliche Amministrazioni.

Il decreto disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.

### **La struttura del decreto**

Il decreto ministeriale di approvazione delle linee guida, conformato quale "regolamento ministeriale", è stato strutturato percorrendo la suddivisione originaria. Esso incorpora le linee guida, trasformate in articolato, in ossequio alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato.

Il decreto recepisce anche le osservazioni del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle "disposizioni comuni".

In definitiva, la struttura del decreto diventa la seguente:

#### TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Definizioni

#### TITOLO II – IL DIRETTORE DEI LAVORI

##### Capo I – PROFILI GENERALI

Art. 2. Incompatibilità

Art. 3. Rapporti con altre figure

Art. 4. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Art. 5. Il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori

##### Capo II – FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

Art. 6. Attestazione dello stato dei luoghi

Art. 7. La consegna dei lavori

##### Capo III- FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 8. Accettazione dei materiali

Art. 9. Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore

Art. 10. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

Art. 11. Contestazioni e riserve

Art. 12. Sospensione dei lavori

Art. 13. Gestione dei sinistri

Art. 14. Funzioni e compiti al termine dei lavori

##### Capo IV- CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

- Art. 15. Attività di controllo amministrativo contabile
- Art. 16. I documenti contabili
- Art. 17. Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata

## TITOLO III- IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE

### Capo I – PROFILI GENERALI

- Art. 18. Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP
- Art. 19. Incompatibilità
- Art. 20. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

### Capo II – FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

- Art. 21. L'attività di controllo
- Art. 22. Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 23. Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore
- Art. 24. Contestazioni e riserve
- Art. 25. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
- Art. 26. Sospensione dell'esecuzione
- Art. 27. Gestione dei sinistri
- Art. 28. Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto
- Art. 29. Il controllo amministrativo-contabile

### TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30. Abrogazioni
- Art. 31. Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 32. Entrata in vigore

## Direttore dei lavori, la nomina

Scompaiono dalla versione definitiva approvata in Gazzetta ufficiale le regole per la nomina del direttore dei lavori, che resta quindi disciplinata dalle norme del Codice Appalti. Pertanto, la disposizione di riferimento è l'art. 111, comma 1, del dlgs n. 50/2016, secondo cui la direzione dei lavori, quando non può essere espletata dalla stazione appaltante, è affidata nell'ordine a:

- altre PA
- progettista incaricato
- altri soggetti scelti con una gara secondo le disposizioni riguardanti gli affidamenti degli incarichi di progettazione

In quest'ultimo caso, il conferimento dell'incarico deve avvenire dunque secondo le modalità indicate dall'art. 31, comma 8, del Codice: ossia con **gara pubblica** o **affidamento diretto** se l'incarico è di importo **pari o inferiore a 40.000 euro**.

## Direttore dei lavori, i requisiti

Anche per quanto riguarda i requisiti che devono essere posseduti dal direttore dei lavori vale quanto disposto dall'art. 24, comma 5 del Codice secondo cui, indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionisti:

- iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali
- in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del dlgs 50/2016
- in possesso dei requisiti di qualificazione fissati con decreto del MIT 263/2016

## Direttore dei lavori, i rapporti con le altre figure

Come previsto dall'art. 101, comma 1, del Codice, l'interlocutore principale del direttore dei lavori, sul versante pubblico, è il RUP, responsabile unico del procedimento.

In particolare, il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

L'art. 2 del decreto ministeriale disciplina poi in via ulteriore i rapporti con tale soggetto e con le altre figure che entrano in gioco durante la fase esecutiva del contratto.

In riferimento ai rapporti tra esecutore e direttore dei lavori, il decreto chiarisce che resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Infine, prevede che laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il direttore dei lavori.

## Ordini di servizio











Si tratta di finanziamenti a fondo perduto che vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Le imprese interessate ad accedere al contributo possono presentare la domanda entro il **31 maggio 2018**.

### Spese ammissibili

L'importo totale di ciascun intervento, che include sia le **spese di progetto** sia le **spese tecniche e assimilabili**, è finanziabile nella **misura del 65%**, al netto dell'Iva, purché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e quello massimo di 130.000 euro.

In particolare, le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di progetto, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro.

Si tratta di voci di spesa che non fanno parte del progetto, ma necessarie ad esempio, per la redazione della perizia giurata (importo massimo pari a 1.200 euro), la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati, ecc.

### Tipologie di intervento

Gli interventi finanziabili sono esclusivamente quelli riguardanti la **rimozione con successivo trasporto e smaltimento**, anche previo trattamento in impianto autorizzato, **in discarica autorizzata**.

Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di materiali contenenti amianto già rimossi.

Gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Le tipologie di intervento ammesse sono elencate nel bando (allegato 4), tra cui:

- la rimozione dei materiali contenenti amianto sia dai mezzi di trasporto che da impianti e attrezzature (come cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi)
- la rimozione di coperture, cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti e altre strutture in cemento amianto

A ciascuna tipologia d'intervento è attribuito un punteggio; qualora il progetto comprendesse più tipologie d'intervento, è necessario indicarle tutte nella domanda.

### Parametri e punteggi

Nel bando (allegato 4) sono riportati i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto presentato, ossia:

- le caratteristiche aziendali
- le caratteristiche dell'intervento

Per quanto riguarda le caratteristiche aziendali i parametri presi in considerazione sono:

- il numero dei dipendenti e il fatturato, con l'assegnazione di un punteggio inversamente proporzionale alla dimensione dell'impresa
- la lavorazione svolta
- il bonus attribuito alle aziende attive in uno dei settori Ateco

### Le domande


La prima fase della procedura si concluderà il 31 maggio: le imprese hanno tempo fino alle ore 18:00 di giovedì 31 maggio 2018 per inserire la propria domanda sul sito Inail, nella sezione *servizi online*.

Gli incentivi, ripartiti su base regionale, saranno poi assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande in occasione del *click day* dedicato all'inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento, le cui date saranno comunicate a partire dal prossimo 7 giugno.

In allegato le FAQ e il bando ISI 2017 relativo ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (asse 3), in cui sono dettagliate:

- le spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale del progetto
- i parametri e i punteggi attribuiti ai progetti (tabella 1)
- le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento
- la documentazione da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale (tabella 2)

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)





# Locazione, detraibile l'Iva sulle spese di ristrutturazione ?



Cassazione: è possibile detrarre l'Iva sulle spese per lavori di manutenzione e ristrutturazione di immobili detenuti in locazione, a condizione che il bene sia strumentale all'attività d'impresa

**Locazione e spese di ristrutturazione dell'immobile locato:** con la **sentenza n. 11533** dell'11 maggio 2018 le sezioni unite della Corte di **Cassazione** hanno finalmente definito una questione a lungo controversa in giurisprudenza.

Secondo la Suprema Corte una società può detrarre l'Iva sulle spese di ristrutturazione dell'immobile che detiene in locazione ma che è di proprietà di terzi; è comunque necessario che il bene sia strumentale all'attività d'impresa.

*“... deve riconoscersi il diritto alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se, per cause estranee al contribuente, la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi.”*

Quindi l'unico paletto per la **detrazione dell'imposta** è che **l'immobile in locazione sia strumentale all'attività dell'azienda.**

## Il caso

Una società aveva affittato e poi ristrutturato un immobile, di proprietà dell'azienda controllante, destinato a residence per vacanze. Per le spese di ristrutturazione la società aveva goduto dei benefici fiscali Ires e Iva.

L'Agenzia delle Entrate emise immediato avviso di accertamento nei confronti della società contribuente per il recupero dell'Iva. La contestazione si fondava sulla considerazione che inizialmente il complesso immobiliare era censito al catasto come abitazione e, solo dopo i lavori, era stato riclassificato come albergo. Inoltre, al termine dei lavori di ristrutturazione, la società locataria, dopo aver incorporato la controllante, aveva ceduto il complesso ad altra società con assetto proprietario sostanzialmente analogo.

Gli atti sono stati impugnati dall'azienda che ha incassato l'annullamento da parte della CTR di Firenze solo in relazione alle imposte sui redditi.

## La decisione della Commissione Tributaria Regionale

I giudici tributari, nel confermare la legittimità della pretesa tributaria, rilevavano l'indetraibilità dell'Iva relativa alle spese di ristrutturazione, per mancanza del nesso di strumentalità degli immobili ristrutturati, perché:

- in corso di ristrutturazione il complesso immobiliare era censito in categoria catastale A/2 (abitazioni), per cui in base alla normativa interna sull'Iva, la detrazione poteva riconoscersi esclusivamente a società con oggetto esclusivo o principale la costruzione o la vendita di immobili
- si trattava di immobili di proprietà di terzi.

In seguito, l'impresa ha presentato con successo ricorso in Cassazione.

## La sentenza della Cassazione

Le sezioni unite della Cassazione hanno osservato che, in tutte le sentenze in cui era stata esclusa la detrazione, era presente la preoccupazione che il contratto di locazione potesse essere stato predisposto per permettere al conduttore una detrazione di cui il proprietario dell'immobile, in quanto 'consumatore finale', non avrebbe potuto aver diritto in quanto non esercitante attività di impresa o professionale.

Immaginiamo ad esempio:

- una persona fisica proprietaria di un negozio che debba ristrutturarlo. Essa non può né detrarre né dedurre. Per questo costituisce una Società che riceva in locazione l'immobile soltanto per averne diritto, tanto che a lavori ultimati risolve il contratto di locazione
- un professionista che voglia ristrutturare l'abitazione e che, per permettere la deduzione e la detrazione, concede in locazione l'immobile all'associazione professionale di cui fa parte per poi risolvere il contratto terminati i lavori.

I giudici della Suprema Corte hanno precisato che la giurisprudenza europea si è pronunciata in merito affermando un principio ed una soluzione mediana, in coerenza con il carattere tendenzialmente assoluto del principio di neutralità dell'imposta.











essendo la pergotenda simile ad una tettoia è necessario valutare il caso specifico

Non è possibile affermare in assoluto se la **pergotenda** richieda o meno il permesso di costruire: pur riconoscendo la validità del Glossario Unico, spetta all'amministrazione motivare in modo esaustivo i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.

Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato con la **sentenza n.2715/2018**.

Il caso in esame riguarda la realizzazione di una copertura sulla terrazza al sesto piano di un immobile con tenda da sole in tessuto sorretta da una struttura principale e secondaria di legno, **ossia una pergotenda**, contestata dal Comune perché installata senza permesso di costruire.

Il Comune aveva, infatti, assimilato la copertura a tenda ad una tettoia e, in mancanza del permesso di costruire, aveva ingiunto ai proprietari l'ordine di demolizione; contro tale provvedimento, il proprietario dell'immobile proponeva ricorso al TAR.

I giudici respingevano il ricorso proposto dagli interessati ritenendo che l'opera fosse interessata da un intervento di ristrutturazione e pertanto soggetta al necessario rilascio di un permesso di costruire, in quanto struttura stabile modificatrice della sagoma dell'edificio.

Contro tale sentenza del TAR, gli originari ricorrenti proponevano ricorso in appello: si tratterebbe di una tenda da sole scorrevole su binari, ossia una pergotenda liberamente installabile su edifici i quali, come quello interessato, non si trovano in zona vincolata per ragioni storico artistiche o ambientali.

### Sentenza del CdS

Il Consiglio di Stato ritiene che l'appello sia fondato e vada accolto, annullando quindi la determinazione del Comune di rimozione dell'opera abusiva.

In particolare, l'abuso contestato ai ricorrenti appellanti consiste nella realizzazione di una pergotenda, ovvero di un manufatto molto simile alla tettoia, la cui disciplina non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza.

Infatti, a detta dei giudici di Palazzo Spada, va considerato che:

- l'art. 6 del *dpr 380/2001* (contenente l'elenco delle opere di edilizia libera, voci di per sé abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche opere non espressamente nominate) con riferimento alle tettoie, considera:

*opere di edilizia libera gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, concetto nel quale può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa, come copertura comunque realizzata di un'area pertinenziale, come il terrazzo.*

- il *dm 2 marzo 2018*, contenente l'approvazione del **Glossario** (l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera). In riferimento alle pergotende, il Glossario (al n.50) le definisce:

*strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura. Si tratta quindi di un manufatto molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera.*

- l'art. 10 comma 1 lettera a) del *dpr 380/2001* assoggetta, invece, al permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione. La giurisprudenza si fonda su tale norma per richiedere appunto il permesso di costruire nel caso di tettoie di particolari dimensioni e caratteristiche, ossia quando modifica la sagoma dell'edificio

Pertanto, pur rientrando tra le opere realizzabili senza permessi, essendo simile ad una tettoia potrebbe trovarsi tra due casi opposti:

- realizzazione senza permessi (se assimilabile più ad una tenda e a una struttura leggera)

oppure

- realizzazione con permesso di costruire ( se assimilabile ad un intervento di nuova costruzione come accade per tettoie di particolari dimensioni e caratteristiche)

In definitiva, il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità di valutare se il caso specifico rientra nelle opere di edilizia libera:


*non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata. In proposito, quindi, l'amministrazione ha l'onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale*



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Offerta economicamente più vantaggiosa, aggiornate le linee guida Anac n. 2



L'Anac ha approvato in via definitiva le linee Guida n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa". Ecco le principali modifiche apportate al testo originario

Con *delibera 2 maggio 2018, n. 424* l'Anac ha aggiornato le **linee guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"**, di attuazione del *dlgs 50/2016*; aggiornamento necessario a seguito dell'adozione del *dlgs 56/2017* (Decreto correttivo al codice appalti), dopo aver acquistato il parere del Consiglio di Stato.

Ai sensi dell'art. 95 comma 2 del nuovo Codice appalti, l'*offerta economicamente più vantaggiosa* prevede che, in linea generale, le stazioni appaltanti aggiudichino gli appalti o affidino i concorsi di progettazione e i concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Le modifiche apportate dal Decreto correttivo al Codice circa l'offerta economicamente più vantaggiosa hanno riguardato soprattutto l'ambito oggettivo di applicazione dell'offerta, secondo il **miglior rapporto qualità/prezzo**, e l'introduzione del **limite massimo** attribuibile al peso della componente economica (massimo il 30%), così come previsto dal comma 10-bis dell'art. 95.

Nel dettaglio, ecco le modifiche introdotte al testo originario:

- revisione delle ipotesi generali di utilizzo del criterio esclusivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 3)
- revisione dei casi di utilizzo facoltativo del criterio del minor prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 4)
- ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali si evidenziano talune ipotesi di affidamento di servizi sociali (artt. 142, 144) e la gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale (artt. 183, 187, 188, 195)
- richiamo del limite del 30% alla componente economica dell'offerta (art. 95, comma 10-bis)
- inserimento della previsione che impedisce la valutazione di opere aggiuntive sotto forma di varianti migliorative in fase di offerta (art. 95, comma 14-bis), fornendo al riguardo una esplicitazione della ratio sottesa alla norma

In riferimento alle osservazioni contenute nel *Parere del Consiglio di Stato*, sebbene ritenute altamente condivisibili, l'Anac ha affermato che:

- l'effettuazione della VIR sulle Linee guida n. 2 non appare, al momento prioritaria, trattandosi di Linee guida non vincolanti, rispetto, invece, ad altre che presentano un maggiore impatto regolatorio sull'attuale assetto del mercato, stante il loro carattere vincolante
- in ordine agli altri due interessanti temi prospettati nel parere (indicazioni sulle modalità di utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità prezzo, nei casi in cui l'affidamento sia disposto sulla base di un progetto esecutivo e scelta opzionale tra quest'ultimo criterio e il criterio del prezzo più basso), l'ANAC ha ritenuto che, trattandosi di temi specifici, uno dei quali riguarda l'affidamento dei lavori, essi potranno avere specifico approfondimento, previa consultazione del mercato, anche nell'ambito della redazione dei Bandi tipo sull'affidamento di appalti di lavori ovvero in atti di regolazione ad hoc

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



# FAQ Conto termico: gli impianti forniti gratuitamente beneficiano dell'incentivo?



**Per beneficiare dell'incentivo l'impianto non può essere fornito gratuitamente, dal GSE le nuove FAQ Conto termico. I chiarimenti su come effettuare i pagamenti e sulla figura del soggetto responsabile**

Visto l'elevato numero di richieste di chiarimento pervenute, il GSE ha aggiornato le FAQ relative al Conto Termico, aggiungendo 19 risposte nuove.

In particolare sotto il gruppo "Informazioni generali", vengono riportate le seguenti domande:

*Qual è l'incentivo a seguito delle novità introdotte dal D. lgs 102/14?*

*Cosa si intende per ESCO?*

*Qual è la differenza tra Soggetto Delegato, Soggetto Ammesso e Soggetto Responsabile?*

*Come possono accedere al Conto Termico gli interventi realizzati in edifici gestiti dagli ex IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni?*

*L'incentivo è cumulabile o alternativo alla detrazione fiscale?*

*Chi deve essere l'intestatario delle fatture? Chi deve effettuare i bonifici di pagamento?*

*Le spese relative alla compilazione dell'asseverazione del tecnico possono rientrare tra le spese sostenute?*

*Come deve essere redatto il certificato di smaltimento del generatore sostituito e chi deve rilasciarlo?*

*In caso di installazione di impianti solari termici anche abbinati a solar cooling (art. 4, comma 2, lettera c, del DM 16 febbraio 2016), un soggetto che acquisisce un diritto reale o personale di godimento relativo alla sola superficie di posa del "campo"*

*Può una ESCO che realizza un impianto solare termico stipulare con il cliente un contratto di Servizio Energia o di Rendimento energetico senza però garantire la fornitura del vettore energetico?*

*Quale deve essere la durata minima del contratto che la ESCO, ai sensi dell'art. 3 del DM 16 febbraio 2016, deve stipulare con il Soggetto Ammesso?*

*Quali sono i requisiti e informazioni minime necessari per modellizzare un edificio/unità immobiliare su Portaltermico e perché questa operazione è necessaria?*

*Una fotografia riportante il codice a barre dell'etichetta del generatore/impianto installato costituisce documento idoneo per la definizione della targa del medesimo componente?*

*Nei casi di prenotazione degli incentivi di cui all'art. 6 comma 4 lettera c) del DM 16/2/16, oltre alla documentazione già prevista dal decreto è necessario presentare ulteriore documentazione?*

*È possibile ottenere gratuitamente un impianto grazie ai benefici del conto termico?*

*Quali sono le caratteristiche che identificano il Soggetto Responsabile?*

## I chiarimenti del GSE

In riferimento ai quesiti più interessanti, il GSE precisa che **in nessun caso, grazie ai benefici del Conto termico, può essere fornito un impianto gratuitamente**. Pertanto, qualsiasi operazione che comporti la fornitura gratuita d'impianti grazie al beneficio del conto termico si deve presumere sottenda indicazioni ingannevoli.

Ribadisce anche che **i pagamenti devono essere eseguiti unicamente dal soggetto responsabile**; non sono in alcun modo incentivabili interventi per cui lo stesso fornitore dell'intervento (ad esempio l'installatore) abbia effettuato a se stesso il pagamento.

Inoltre, che:

- l'incentivo è alternativo alle **detrazioni fiscali**
- le **fatture** devono essere intestate al soggetto responsabile
- le spese relative alla **compilazione dell'asseverazione** del tecnico rientrano tra le spese ammissibili



## Isolamento termico ed acustico, da ENEA arriva il 'cappotto' verde



Il progetto pilota di ENEA per migliorare l'isolamento termico ed acustico di case e edifici grazie a piante ed essenze vegetali, con risparmi in bolletta, abbattimento del flusso termico e riduzione della temperatura interna

Da uno studio di ENEA è emerso che piante ed essenze vegetali coltivate su tetti, terrazzi e pareti esterne possono migliorare l'isolamento termico ed acustico degli edifici, portando innumerevoli benefici per l'ambiente e per temperatura interna delle abitazioni, nonché consistenti risparmi in bolletta.

L'ente sta sperimentando nel suo Centro Ricerche di Casaccia una serie di coperture vegetali per abitazioni e tetti per il fresco e il risparmio energetico, che darebbero risultati che riportano **risparmi fino 15% in bolletta, un abbattimento del 40% del flusso termico nelle abitazioni e una riduzione della temperatura interna fino a 3 gradi.**

### Il progetto

Come chiarito dal Responsabile Unità Agricoltura, Unità Tecnica Efficienza Energetica di Enea, è stata realizzata una parete vegetale basata su un sistema estensivo di tetto-giardino e su una struttura autoportante posizionata a 50 cm dalla parete dell'edificio; successivamente è iniziato lo studio delle interazioni tra le coperture verdi, i flussi energetici, il microclima e il comfort interno, diversificando le specie vegetali.

Ogni pianta ha caratteristiche proprie delle foglie: colore, spessore, forma, disposizione sui fusti e ciclo biologico; queste determinano la quantità di radiazione solare che riesce a captare anziché colpire le pareti dell'edificio.

Il parametro che definisce queste caratteristiche energetiche e bio-agronomiche delle piante si chiama costante verde (Kv) e varia tra da un minimo (0) a un massimo (1).

Se il valore è uguale a 0 significa che la coltre verde non esercita alcuna schermatura verso la radiazione solare e, in condizioni estive, la temperatura della parete esterna è superiore sia a quella dell'aria che a quella all'interno dell'edificio.

Se la costante verde è pari a 1, allora vuol dire che la vegetazione esercita una schermatura totale e la temperatura della facciata esterna è uguale a quell'aria.

Oltre al miglioramento dell'isolamento termico ed acustico e del comfort abitativo per la singola abitazione, queste soluzioni presentano anche vantaggi per l'intero contesto urbano: tetti e pareti verdi, infatti, contribuiscono in modo considerevole alla riduzione dell'effetto 'isola di calore', che durante l'estate può provocare un picco del carico elettrico tra il 3 e l'8% per ogni grado in più di temperatura.

Inoltre, un minore uso della climatizzazione significa meno emissioni di gas serra come CO<sub>2</sub>, metano, fluorurati e vapore acqueo.

Destinare al verde tetti, terrazzi e pareti di singole abitazioni e condomini significa anche ridurre gli effetti delle cosiddette "bombe d'acqua".

I tetti e i terrazzi infatti rappresentano il 20% della superficie totale delle città e ricoprirli di vegetazione permetterebbe di assorbire fino al 50% di acqua piovana regolandone il deflusso nel sistema idrico della città, oltre a migliorare la qualità dell'aria, visto che 25 m<sup>2</sup> di superficie vegetale generano ossigeno per una persona mentre 1 m<sup>2</sup> elimina 0,2 kg di particolato in aria.



*"Per molti settori in affanno della nostra economia, compreso quello dell'edilizia, si aprono nuove prospettive di ripresa, afferma il manager ENEA, grazie anche all'introduzione del bonus verde con l'ultima legge di Bilancio, un nuovo incentivo fiscale che permette di recuperare il 36% delle spese fino a 5mila euro, sostenute per la sistemazione a verde di*



single abitazioni e parti di condominio, un intervento che potrebbe contribuire anche all'aumento del valore dell'immobile stesso”.

## Tipologie di coperture verdi

Sono 3 le tipologie di coperture verdi che si stanno sperimentando al Centro ENEA: estensiva, intensiva leggera e intensiva

*“L'interesse maggiore è verso l'impiego sperimentale di varietà autoctone, come rampicanti e sempreverdi, ma anche specie rare selvatiche come erba viperina, molto amata dalle api, che possono garantire massima tutela della biodiversità, adattabilità alle variabilità climatiche e resistenza alle condizioni di siccità estive”.*

Nel dettaglio:

- le coperture estensive sono caratterizzate da varietà di piante facili da coltivare (del genere 'sedum', un insieme di varie specie di piante grasse, e perenni) che necessitano di poca manutenzione e di un'irrigazione di soccorso (a prova di zanzara), visto che riescono a immagazzinare una grande quantità di acqua. Questo tipo di copertura è particolarmente adatta per pareti e spioventi, visto che l'installazione raggiunge un peso di circa 100 kg/m<sup>2</sup>.
- le coperture intensive, invece, prevedono anche l'inserimento di alberi, un'elevata manutenzione e un'irrigazione maggiore. L'installazione di questa tipologia comporta un peso sull'edificio che varia da 400 a 1000 kg/m<sup>2</sup>.
- le coperture intensive leggere si posizionano a metà strada tra le altre due varietà di copertura per tipologia di piante e manutenzione, con un peso compreso tra 200 e 400 kg/m<sup>2</sup>.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Pixel Watch, in arrivo lo smartwatch di Google?



La notizia non è ancora ufficiale ma sembra davvero che in autunno arriveranno 3 versioni di Pixel Watch, il primo smartwatch Google con sistema operativo Wear OS

Si chiamerebbe Pixel Watch il primo smartwatch Google in arrivo ad ottobre, secondo le voci che si rincorrono in questi giorni.

Le notizie dicono che Google starebbe preparando il lancio di tre dispositivi indossabili, i cui nomi in codice sono Ling, Triton e Sardine. Di questi almeno uno (ma forse più di uno) sarebbe un orologio.

Saranno presentati al tradizionale evento annuale di Google insieme a due modelli di smartphone, il Pixel 3 e il Pixel 3XL, e alla seconda generazione di Pixel Buds.

Non si conosce ancora la differenza tra le varianti, che si tratti di dimensioni, connettività o altro. E' probabile che i dispositivi includeranno GPS, LTE, VoLTE, Bluetooth con supporto apt-X, WiFi, contapassi, sensore della frequenza cardiaca e altre funzionalità di protezione.

Il nuovo Pixel Watch avrà sistema operativo Wear OS, prima conosciuto come Android Wear e l'integrazione della nuova piattaforma Snapdragon Wear 3100 progettata specificatamente per gli smartwatch e non più una versione modificata dei processori per telefonini, questo dovrebbe portare molti vantaggi, tra cui una durata più lunga della batteria, superiore a quella di altri dispositivi in commercio.

Il SoC sarà dotato di una CPU quad-core con una frequenza di clock sconosciuta. Qualcomm utilizza l'architettura ARM Cortex-A7 e la GPU Adreno 304.

Il vantaggio principale di questo nuovo chip è un circuito integrato di gestione dell'alimentazione che viene chiamato 'Blackghost'. 'Blackghost' può essere utilizzato in modo continuo e separatamente dal processore principale, che viene utilizzato solo quando il dispositivo è attivo. Ciò consentirebbe all'orologio di rispondere ai comandi vocali senza essere svegliato.

Ci saranno anche diverse nuove modalità di alimentazione, come quella introdotta in Android P, per aiutare gli utenti a ottenere la migliore durata della batteria possibile.



Pixel Watch dovrebbe essere fortemente incentrato sulle funzionalità offerte da Now, l'assistente vocale di Google ed avere la possibilità di collegarsi ad altri device (sfruttando probabilmente il Bluetooth).

Come già accennato, molte delle funzioni del dispositivo dovrebbero derivare dall'integrazione con Now, in grado di fornire all'utente notizie in tempo reale, informazioni sulla posizione, risultati sportivi, appuntamenti, orari dei voli, reminder di ogni tipo etc.

Molto probabilmente lo Smartwatch sarà anche in grado di mostrare le notifiche provenienti dallo smartphone.

Nessuna notizia ancora circa l'eventuale aspetto estetico. Certo però che se Google presenterà più modelli, sarebbe sensato immaginarne un modello dedicato al life-style e un altro al tracciamento sportivo, proprio come fatto da LG.

Ovviamente nessuna indicazione neanche del possibile prezzo. Immaginando però i prezzi della concorrenza le attese sono per un costo comunque inferiore all'Apple Watch: diciamo 350,00 euro?

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), puoi consultare, integrare, modificare i tuoi dati in nostro possesso, o richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni dalla ditta scrivente, inviandone comunicazione al responsabile del trattamento presso ACCA software S.p.A. con sede in Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) o scrivendo all'indirizzo e-mail: [cancellazioni@acca.it](mailto:cancellazioni@acca.it)

